

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

La nuova normativa che regolamenta la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l'introduzione del DPR 430/2001.

In base alle norme contenute nel decreto menzionato sono consentite:

- Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza organizzati dai partiti o movimenti politici di cui la legge 2 gennaio 1997 n. 2, purchè svolte nell'ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle suddette manifestazioni locali, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui al punto precedente;
- Le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

***OGNI ALTRA FORMA, ANCHE SE ANALOGA, DI LOTTERIA,
TOMBOLA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA E'
VIETATA.***

Riportiamo di seguito le principali definizioni e normative caratteristiche di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

LOTTERIA: è la manifestazione di sorte effettuata tramite la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia;
- 2) l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere, comunque sia frazionato l'importo degli stessi, non superi l'importo di € 51.645,69;
- 3) i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressiva.

Gli Enti che intendono organizzare questo tipo di manifestazione devono darne comunicazione entro i trenta giorni precedenti al Prefetto territorialmente competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua "l'estrazione". Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli Organi competenti. Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che deve indicare:

- la quantità e la natura dei premi;
- la quantità e il prezzo dei biglietti di vendita;
- il luogo in cui vengono esposti i premi;
- il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

TOMBOLA: è la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se:

- 1) la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi;
- 2) le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
- 3) I premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.

Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola. Alla suddetta comunicazione l'Ente organizzatore dovrà allegare il regolamento che indichi la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante il versamento di una cauzione commisurata in base al valore complessivo dei premi da estrarre (*si considera il loro prezzo di acquisto o, in*

*manca*za, il valore normale). La cauzione viene versata a favore del Comune nel cui territorio si estrae la tombola ed ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione.

L'estrazione delle lotterie e delle tombole è pubblica: le modalità delle stesse sono riportate presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Dette comunicazioni indicheranno il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento e la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita.

Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'Ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, i biglietti e le cartelle invendute, verificando che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture di acquisto.

I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarate nulle e di ciò se ne dà comunicazione pubblica prima che avvenga l'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; viene redatto un verbale sull'intera operazione la cui copia viene trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni successivi all'estrazione, l'Ente organizzatore presenterà al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvede allo svincolo della cauzione. Nel caso in cui i premi non vengano pagati al vincitore entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione.

PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA: è la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. E' consentita se:

- 1) la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione;
- 2) il ricavato di essa non deve eccedere € 51.645,69

Gli Enti organizzatori devono dare comunicazione nei trenta giorni precedenti alla manifestazione al Prefetto territorialmente competente ed al Sindaco del Comune in

cui si effettua l'estrazione indicando il numero dei biglietti ed il relativo prezzo. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro lo stesso termine per consentire i controlli da parte degli organi competenti.

Per le pesche o i banchi di beneficenza un responsabile dell'Ente organizzatore controllerà il numero dei biglietti venduti e procederà, in presenza del sindaco o di un suo incaricato, alla chiusura delle operazioni redigendo un apposito verbale la cui copia verrà trasmessa al Prefetto e al Sindaco.

Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

- delle condizioni previste dai suddetti regolamenti;
- della necessità di ricorrere allo svolgimento di tali manifestazioni per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente organizzatore.

I Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dal tipografo stampatore.

ASPETTI FISCALI PER LOTTERIE, TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA.

I.V.A: L'i.v.a relativa all'acquisto dei beni o dei servizi utilizzati per la realizzazione di manifestazioni a premio è totalmente indetraibile. Nel caso in cui i beni o le prestazioni di servizi oggetto di premio non siano soggetti ad i.v.a, l'Ente organizzatore la manifestazione deve sottoporre il bene ad imposta sostitutiva del 20%.

TASSA DI LOTTERIA: è stata abolita a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalla legge 27/12/1997 n. 449.

TASSA SUL VALORE TOTALE DEI PREMI DELLE

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI: gli organizzatori delle manifestazioni (per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza se autorizzati dall'Amministrazione finanziaria ovvero Agenzia delle entrate, solo per le lotterie se

autorizzate dal Comune di competenza) devono versare una ritenuta I.R.P.E.F. pari al 10% a titolo d'imposta tramite versamento su c.c.p. intestato a *Tesoreria di Stato* o *Agenzia delle Entrate*. L'Organizzatore può esercitare titolo di rivalsa nei confronti del vincitore.

La ritenuta indicata non si applica se il valore complessivo dei premi assegnati in un anno solare dall'organizzatore al vincitore è inferiore o pari a € 25,82.

PUBBLICITA' SUI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA: è vietata

qualunque forma di pubblicità commerciale sui biglietti.